

A proposito di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali

Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri:

L'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 al comma 2, stabilisce che i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici, nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Tale diritto ha per oggetto tutte le informazioni desumibili da atti, documenti, pubblicazioni e dati in possesso dell'Ente.

Le richieste vanno inoltrate ai Responsabili di Servizio e, solo in via residuale, al Segretario Comunale.

I termini del procedimento decorrono dalla presentazione della richiesta.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5624), i Consiglieri Comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha, infatti, una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex articolo 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. Della legge 7 agosto 1990, n. 241): infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai Consiglieri Comunali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli Organi Istituzionali decisionali dell'Ente Locale (C.d.S., sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (C.d.S., sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).

Quanto sopra, però, impone le seguenti precisazioni:

in primo luogo, l'ammissibilità dell'imposizione agli Uffici Comunali di defatiganti opere di elaborazione dati necessitanti di attività che non si esauriscono nella mera ricerca/catalogazione

e riproduzione – è stata contestata da parte della giurisprudenza (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, sent. 11 settembre 2009 n. 1607 ha affermato che l'art. 43 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nell'attribuire ai Consiglieri il diritto di ottenere tutte le informazioni in possesso degli Uffici, non prevede pure che questi ultimi siano tenuti a svolgere un'attività di elaborazione di tali dati, ovvero, ancor prima, a stabilire, selezionandole, quali notizie ed informazioni corrispondono alle richieste di accesso presentate dai suddetti Amministratori).

Tale pronunciamento si pone nel solco di un ben più consolidato orientamento volto a garantire il valore primario della funzionalità degli Uffici pubblici, quale diretto corollario del principio costituzionale di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

In quest'ottica, seppur è imposto a ciascun Ente pubblico di dotarsi delle strutture organizzative tali da garantire l'efficiente evasione delle richieste di accesso, non possono ritenersi assistite dalla descritta copertura privilegiata le richieste di informazioni – ancorché provenienti dai Consiglieri – che risultino meramente emulative ovvero in contrasto coi doverosi canoni di proporzionalità e ragionevolezza e tali da paralizzare il normale funzionamento dell'Ufficio destinatario (Consiglio di Stato. Sez. V, 2 settembre 2005).

Anche l'organo amministrativo di controllo sull'accesso (la Commissione nazionale per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha sottolineato che l'esercizio del diritto di accesso deve essere esercitato in modo da arrecare il minore aggravio possibile agli Uffici in quanto “è generale dovere della Pubblica Amministrazione ispirare la propria attività al principio di economicità che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere ma anche su soggetti che richiedono prestazioni amministrative i quali, se appartenenti alla stessa Amministrazione, sono tenuti in un clima di leale cooperazione a modulare le proprie richieste in modo da contemperare i diversi interessi” (parere del 10 dicembre 2002).

Da ultimo, merita menzione l'affermazione dell'inaccogliabilità delle richieste riguardanti “aree di attività” o altre genericamente descritte che si traducono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli Uffici, poiché – in tale caso – siffatte richieste si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni d'indirizzo e controllo politico amministrativo demandate dalla legge ai Consigli Comunali (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6960/2006).

In definitiva, limiti all'esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri Comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli Uffici Comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'Ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanzarsi in richieste

assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri dev' essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.

Infine, avverso l'eventuale diniego o limitazione, ai sensi dell'art. 25, c. 4 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso al Tar nei termini previsti dalla normativa stessa.